



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

il Direttore

Gestione WEB

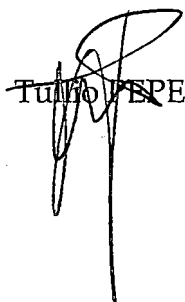
**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO INGV**
Protocollo Generale - U
N. 0018593
del 22/11/2018

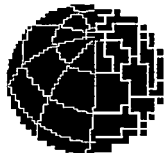


Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori delle Sezioni
Al Responsabile Centro Servizi – Ufficio per il Coordinamento
delle attività a Supporto della Ricerca
Al Direttore della Direzione Centrale Ragioneria e Bilancio
Al Dott. Gianluca CECCUCCI
Alla Dott.ssa Lucia LUZI
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 695/2018 del 31/10/2018 – Allegato W al Verbale n. 09/2018 concernente: Accordo di collaborazione scientifica tra la Regione Umbria-Servizio Geologico e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per il supporto scientifico per la selezione di accelerogrammi spettro-compatibili.


Tullio ESPE



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 695/2018

Allegato W al Verbale n. 09/2018

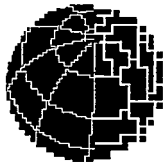
Oggetto: Accordo di collaborazione scientifica tra la Regione Umbria-Servizio Geologico e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per il supporto scientifico per la selezione di accelerogrammi spettro-compattibili.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante "*Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 124/2015*";
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con Delibera n. 424/2017 del Consiglio di Amministrazione, in data 15 settembre 2017 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 27 del 02 febbraio 2018 in particolare l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*...delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";
- **VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con Decreto del Presidente n. 45 del 21/02/2018 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 119 del 14 maggio 2018 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VALUTATA** l'opportunità di sottoscrivere l'Accordo di collaborazione scientifica tra la Regione Umbria-Servizio Geologico e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **CONSIDERATO** che le Parti, con il presente Accordo, istituiscono una cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzato a garantire la collaborazione per la selezione di accelerogrammi spettro compatibili per 57 comuni della Regione Umbria per la realizzazione di studi di microzonazione sismica di terzo livello;
- **VISTI** i pareri favorevoli dei Direttori di Sezione e di Dipartimento,

DELIBERA

ST R



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

L'approvazione dello schema dell'Accordo di collaborazione scientifica tra la Regione Umbria-Servizio Geologico e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per il supporto scientifico per la selezione di accelerogrammi spettro-compatibili, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. 1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 31/10/2018

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

La Regione Umbria–Servizio Geologico, programmazione degli interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche C.F./P. IVA 01212820540, con sede in via Palermo 86/A, 06124 – Perugia, rappresentato dal Dirigente Dott. Borislav Vujovic, di seguito denominato “Servizio”

E

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), C.F./P.IVA 06838821004, con sede in via di Vigna Murata, 605, cap 00143 Roma, rappresentato dal Presidente, Prof. Carlo Doglioni, di seguito denominato “INGV”

PER

"SUPPORTO SCIENTIFICO PER LA SELEZIONE DI ACCELEROGRAMMI SPETTRO - COMPATIBILI"

Premesso che:

- Con DGR n. 1067 del 01/10/18 è stato tra l'altro:
 - dato atto che il Servizio Geologico, programmazione degli interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche coordina le attività di prevenzione sismica sulle indagini di microzonazione sismica degli insediamenti urbani di cui all'OCDPC n. 344/16 quale unico soggetto responsabile dell'attuazione nei confronti del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - dato mandato al Servizio Geologico, programmazione degli interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche:
 - di predisporre i programmi operativi di intervento e dei bandi e avvisi di manifestazione di interesse per i comuni per la realizzazione di indagini e studi di microzonazione sismica di livello 3 dei centri urbani;
 - di dare attuazione alle diverse attività previste nel programma.
- il Servizio Geologico formula ed attua progetti di microzonazione sismica del territorio regionale;
- il Servizio Geologico provvede alla individuazione delle zone sismiche, alla formazione e all'aggiornamento del relativo elenco, in collegamento con le posizioni e le strutture regionali e/o nazionali competenti;
- il Servizio Geologico gestisce le reti sismiche ed accelerometriche regionali;
- il Servizio Geologico acquisisce, produce ed aggiorna la cartografia di pericolosità sismica di base;
- il Servizio Geologico produce e diffonde gli studi e gli strumenti conoscitivi del suolo e del sottosuolo del territorio regionale con particolare riferimento alla cartografia geologica di base e alle cartografie geotematiche: geomorfologiche, geotecniche, idrogeologiche e di pericolosità geologica e sismica del territorio regionale;
- che il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999 ha istituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia definendone le attività all'art. 2 comma 1, 2 e 3;

ST Q

- che l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 1 lettera b), può stipulare accordi e convenzioni per la fornitura di dati, elaborazioni e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche amministrazioni, enti locali e soggetti privati;
- che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, prevede lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
- la sezione di Milano dell'INGV:
 - gestisce la banca dati accelerometrica italiana ITACA e l'Engineering Strong-Motion database (ESM);
 - ha sviluppato il software REXELite, per la selezione di accelerogrammi spettro compatibili;
 - ha effettuato la selezione di accelerogrammi spettro compatibili per lo studio di microzonazione sismica di terzo livello dei 138 comuni colpiti dalla sequenza sismica del Centro Italia;

Dato atto che INGV, per le motivazioni indicate, è l'unico soggetto che ha il grado di specializzazione richiesta per lo svolgimento dell'incarico;
Considerato che l'attività prevista rientra nell'ambito degli interessi dell'INGV;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Art. 2 – Finalità e oggetto

Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per la selezione di accelerogrammi spettro compatibili per 57 comuni della regione Umbria per la realizzazione di studi di microzonazione sismica di terzo livello. L'elenco dei comuni interessati è fornito nell'allegato della presente convenzione.

Art. 3 – Modalità di esecuzione delle attività

L'attività di cui all'art. 2 saranno concordate dai responsabili scientifici dei rispettivi enti. Il risultato dell'attività sarà rappresentato da un data set corredato da un rapporto tecnico. Il data set e le relazione illustrativa saranno consegnate alla Regione Umbria secondo le modalità concordate tra i responsabili scientifici.

Art. 4 – Responsabili Scientifici

I Responsabili designati dalle parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:

- la Dott.ssa Lucia Luzi, della sezione di Milano, per l'INGV;
- il Responsabile di ricerca e di progetto, Dott. Andrea Motti, per la Regione Umbria.

Art. 5 – Impegni delle parti

- a) Il Servizio si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie ad assicurarne lo svolgimento;
- b) Il Servizio si impegna a fornire le specifiche tecniche per la selezione degli accelerogrammi;
- c) L'INGV si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, i dati pubblicati nel database ITACA ed ESM e a reperire dati aggiuntivi, se necessario;
- d) L'INGV si impegna a fornire eventuale pareri esperti, se richiesti, su eventuali problematiche e consulenze in materia che si potranno verificare.

Art. 6– Tempi di esecuzione

Le attività di cui al presente accordo dovranno essere concluse entro e non oltre 4 mesi dalla stipula del presente Accordo. L'eventuale necessità di ulteriore tempo per portare a conclusione le attività di cui all'articolo 2 saranno concordate tra i responsabili scientifici di cui all'articolo 4.

Art. 7 – Responsabilità

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8 – Cofinanziamento e modalità di erogazione

La Regione Umbria contribuirà al cofinanziamento del progetto di cui al presente accordo trasferendo all'INGV una somma complessiva di Euro 10.000,00 (euro diecimila/00). Poiché trattasi di trasferimento di risorse per contributo di ricerca, il cofinanziamento correlato è fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del DPR n. 600/73.

Il trasferimento della somma annua sopra specificata verrà effettuata dalla Regione Umbria ad INGV secondo le seguenti modalità:

- a) Euro 5.000,00 entro 30 giorni dalla stipula dell'Accordo di Collaborazione Scientifica;
- b) Euro 5.000,00 alla consegna del data set e della relazione tecnica;

La richiesta di erogazione del contributo dovrà essere intestata al Servizio Geologico, programmazione degli interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche C.F./P. IVA 01212820540, con sede in via Palermo 86/A, 06124 – Perugia.

I pagamenti saranno effettuati dalla Regione Umbria a favore dell'INGV tramite bonifico bancario presso XXX, cod. IBAN xxxxxxxx.

Art. 9– Utilizzo del logo

- a) Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
- b) In particolare il logo della Regione Umbria e dell'INGV potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.
- c) L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria o estranea all'azione istituzionale

ST 

corrispondente all'oggetto di cui all'art. 1 del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Art. 10 – Utilizzo dei risultati

I risultati delle attività svolte in comune saranno fruibili dalle due Parti, che potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche, dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo.

Art. 11 – Informativa trattamento dati

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità di utilizzo dei dati personali nell'ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

Ai sensi del T.U. sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Art. 12 – Recesso e foro competente

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese; la parte che esercita tale facoltà deve, contestualmente, comunicare se intende recedere anche dagli accordi attuativi in corso. La Regione Umbria può in qualsiasi momento risolvere anticipatamente l'accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Qualsiasi controversia nascente dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente accordo che non si sia potuta definire attraverso un'amichevole composizione, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro competente per legge.

Art. 13 – Spese di bollo, registrazione

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, essendo stipulata fra enti pubblici, ai sensi dell'articolo 16, del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Le spese di un'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 - Firma Digitale

Il presente atto viene stipulato dalle parti in forma elettronica, mediante firma digitale disgiunta, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2bis della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15 – Disposizioni conclusive

Per quanto non specificatamente previsto dalla presente attività operativa si richiamano le norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni e, in quanto compatibile, il diritto comune.

81 9